



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 settembre 2011 (27.09)
(OR. en)**

14751/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0255 (NLE)**

PECHE 253

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	26 settembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 586 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 586 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.9.2011
COM(2011) 586 definitivo

2011/0255 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

I regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare la raccolta degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La peculiarità dell'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca è costituita dalla sua natura di breve termine, essenzialmente dovuta alle modalità storiche con cui la PCP ripartisce tra le flotte nazionali dell'Unione lo spazio marittimo e le risorse che esso racchiude. È importante che tale accordo su scala europea, componente fondamentale della politica comune della pesca, continui ad essere rinnovato su base annua.

Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.

Campo di applicazione

Negli ultimi anni il Consiglio dell'UE ha adottato decisioni annuali sulle possibilità di pesca per gli stock dell'Atlantico, del Mare del Nord e per le acque internazionali in cui operano pescherecci dell'Unione. Dal punto di vista del numero di stock regolamentati, si tratta del principale regolamento sulle possibilità di pesca; altri regolamenti fissano le possibilità di pesca per il Mar Baltico, il Mar Nero e gli stock di acque profonde (quest'ultimo è adottato ogni due anni).

Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i pareri scientifici sugli stock per i quali l'Unione decide autonomamente sono disponibili sin dal mese di luglio. Pertanto è possibile elaborare una proposta soltanto per gli stock dell'Unione sui quali il Consiglio ha potuto raggiungere un accordo politico nella sua riunione di novembre. Nell'intento di semplificare e facilitare le decisioni sulle possibilità di pesca, nella sua comunicazione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2011) 298 definitivo)¹ la Commissione ha annunciato l'intenzione di articolare in due proposte distinte il contenuto precedentemente racchiuso in un unico testo.

Il presente documento, che costituisce la prima delle due proposte suddette, riguarda gli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord per i quali l'Unione decide autonomamente il livello di sfruttamento. Le possibilità di pesca concordate nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o nelle consultazioni con la Norvegia e con altri paesi terzi

¹ COM(2011) 298 definitivo.

(stock condivisi) saranno stabilite più avanti nel corso dell'anno, quando si disporrà dei risultati dei pertinenti negoziati internazionali.

La scissione della proposta permetterà di instaurare un approccio più semplice e strutturato, che consentirà di adottare le decisioni sulla base dei pareri scientifici quanto prima possibile dopo la loro emissione. Secondo il modello del regolamento relativo alle possibilità di pesca nel Mar Baltico, questo approccio renderà più agevole il processo d'adozione e consentirà agli operatori di disporre anticipatamente di maggiori elementi di certezza riguardo alle loro attività per l'anno a venire.

Situazione degli stock

La Commissione pubblica, da ormai sei anni, una comunicazione destinata ad analizzare la situazione e ad orientare le proposte concernenti le possibilità di pesca. Quest'anno la comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca ha segnalato un miglioramento dello stato di alcuni stock ittici. Tuttavia sono ancora numerosi gli stock per i quali si raccomanda la cessazione delle catture o la loro riduzione al livello più basso possibile. Molti stock hanno superato i limiti biologici di sicurezza. Nonostante le misure di conservazione imposte nell'ambito della PCP, troppi stock fanno ancora parte di tali categorie vulnerabili e troppo pochi hanno registrato segni di miglioramento. L'analisi conferma la necessità di rafforzare le misure di conservazione applicabili agli stock ittici sovrasfruttati.

I pareri formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) per il 2011 sottolineano ancora una volta lo stato di depauperamento di molte risorse ittiche presenti nelle acque dell'Unione. Segnalano tuttavia miglioramenti per alcuni stock importanti, quali il merluzzo bianco del Mar Celtico, l'eglefino e lo stock meridionale di rana pescatrice. Su richiesta della Commissione il CIEM sta elaborando un parere sulla strategia atta a conseguire una gestione compatibile con il rendimento massimo sostenibile (MSY) nel 2015, nel rispetto dell'impegno assunto dall'Unione nel sottoscrivere le conclusioni del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e il relativo piano di attuazione.

Il proposto regolamento sulle possibilità di pesca è in linea con i pareri scientifici ricevuti dalla Commissione sullo stato degli stock, sulla cui base vengono stabiliti limiti di cattura compatibili con i piani di gestione pluriennali. Per gli stock non soggetti a piani di gestione i TAC proposti tengono conto dei pareri scientifici secondo le modalità definite nella comunicazione COM(2011) 298 definitivo.

I pareri scientifici dipendono essenzialmente dai dati disponibili. Soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle delle opzioni di cattura"). Tale condizione sussiste soltanto per un numero limitato di stock regolamentati. La gestione di tutti gli altri stock deve continuare ad essere improntata al principio precauzionale. È inoltre indispensabile un intervento decisivo per ovviare alla carenza di dati riguardanti tali stock. Le misure proposte a questo scopo devono essere improntate al massimo rigore.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

- (a) Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i Consigli consultivi regionali - CCR) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2011) 298 definitivo).

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

Nell'ambito del processo di anticipazione la Commissione ha elaborato due documenti di consultazione sui seguenti aspetti specifici attinenti alla presente proposta:

- scissione dell'atto: un documento informale destinato al comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura riguardante la proposta di scindere in due parti il regolamento principale sulle possibilità di pesca per il 2012;
- allegato II B: un documento informale destinato al comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura riguardante una proposta di revisione dell'allegato IIB relativo allo sforzo di pesca nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo.

Tali documenti anticipatori sono stati trasmessi agli Stati membri e ai CCR affinché potessero formulare eventuali osservazioni. Inoltre la Commissione ha organizzato, l'8 settembre 2011, un seminario aperto (con la partecipazione di Stati membri, membri del Parlamento europeo, esperti di pesca, gruppi di interesse, stampa e pubblico) in cui sono stati presentati e discussi i risultati dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

- (b) Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Mentre il processo di anticipazione è incentrato sugli aspetti tecnici, la risposta alla consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchia i pareri degli Stati membri e dei gruppi di interesse sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo allo stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate.

Nell'ambito della consultazione aperta tre Stati membri hanno trasmesso le loro osservazioni.

Per quanto riguarda i Consigli consultivi regionali, quattro di essi hanno fornito una risposta al documento di consultazione. Le opinioni espresse dai CCR possono essere così sintetizzate:

CCR per le acque sudoccidentali

- Il CCR per le acque sudoccidentali è favorevole all'adozione di piani di gestione a più lungo termine.
- Ritiene troppo semplicistica e talvolta ingiusta l'applicazione di una riduzione del 25% per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti e sostiene la necessità di un approccio più differenziato caso per caso.
- Ritiene che la carenza di dati possa dipendere da cause strutturali e che sia la Commissione che gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nella ricerca scientifica. Ritiene che la Commissione, in particolare, dovrebbe elaborare una metodologia per rafforzare la cooperazione tra scienziati e professionisti in questo settore.

CCR per le acque nordoccidentali

- Il CCR per le acque nordoccidentali chiede quando e in che modo le interazioni tra le specie potranno essere integrate nelle considerazioni sul rendimento massimo sostenibile.
- Contesta l'affermazione che non vi sono prove di riduzione significativa della sovraccapacità e ritiene che sussistano elementi sufficienti a dimostrare riduzioni significative dello sforzo.
- Si oppone all'applicazione di una riduzione del 25% per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti e ritiene preferibile che la Commissione tenga conto dell'evoluzione degli stock in base al parere del CIEM.

CCR per gli stock pelagici

- Ritene che il nuovo documento di consultazione sulle possibilità di pesca sia troppo semplicistico e non copra in modo esauriente i molteplici stock da esso contemplati.
- La sua principale preoccupazione riguarda il fatto che sia stato applicato un approccio standardizzato per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti.

CCR per il Mare del Nord

- Il CCR per il Mare del Nord ritiene troppo pessimistica la comunicazione della Commissione.
- Ha ricordato che il Consiglio non ha chiesto la realizzazione immediata dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile nel 2012, ma ha auspicato che si procedesse in modo realistico e graduale verso il suo conseguimento.
- Ha individuato nell'elaborazione di piani regionali a lungo termine la soluzione più idonea per la gestione delle varie attività di pesca praticate nel Mare del Nord, tenuto conto della loro natura multispecifica.

- Si oppone all'applicazione di una riduzione del 25% per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti; ritiene infatti che tale approccio penalizzerebbe l'industria alieutica (mentre la responsabilità della valutazione spetta principalmente agli Stati membri) e che potrebbe inoltre tradursi in un aumento dei rigetti.

La Commissione ha esaminato tutti i suddetti pareri e, nella misura in cui risultavano compatibili con la natura di un regolamento del Consiglio sulle possibilità di pesca, ha cercato di integrarli nella proposta. Considerate le numerose osservazioni a favore di un approccio più differenziato per gli stock per i quali non si dispone di dati esaustivi, la Commissione non ha applicato una riduzione generale del 25%, ma riduzioni del 15% o del 25% in funzione di una serie di fattori, tra cui, in particolare, i dati disponibili sull'evoluzione degli stock e considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.

Ricorso al parere di esperti

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, la Commissione ha consultato due principali organizzazioni/esperti: il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e lo CSTEP. Il parere del CIEM si basa su un parere quadro elaborato dallo stesso CIEM e utilizzato conformemente alle richieste dei suoi clienti, tra cui figura la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione.

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

(a) Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

L'obiettivo ultimo dell'Unione è pervenire a livelli di mortalità per pesca che consentano uno sfruttamento degli stock compatibile con il rendimento massimo sostenibile. Si tratta di decidere come fare in modo che tali livelli siano conseguiti entro il 2015. In molti casi questo richiede una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e, di conseguenza, delle catture. Spetta tuttavia ai responsabili della gestione decidere a quale ritmo o con quale progressività devono essere realizzate tali riduzioni. In tale contesto sono state identificate due opzioni di base: a) conseguire quanto prima possibile (cioè nel 2012) tassi di mortalità per pesca corrispondenti al livello dell'MSY, oppure b) conseguire questi tassi nel 2015 (cioè con una riduzione progressiva nell'arco dei prossimi quattro anni). Il CIEM designa questi due scenari rispettivamente come parere per un "quadro MSY" e parere per una "transizione MSY". Il parere relativo a ciascuno scenario indica opzioni di cattura pertinenti, nonché valori intermedi. Tuttavia, per ogni stock, il CIEM segnala una preferenza per l'uno o l'altro scenario.

In tale contesto, la presente proposta si avvale del parere sull'MSY, ove disponibile, proponendo TAC compatibili con riduzioni della mortalità per pesca che si collocano a metà strada verso il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2012. Nella sua comunicazione COM(2011) 298 definitivo la Commissione ha valutato la necessità per l'UE di tener fede al proprio impegno di raggiungere l'MSY nel 2015. A tal fine essa ha proposto di adottare un approccio rigoroso e di ricondurre i tassi di mortalità per pesca al valore di riferimento già nel 2012. Alla luce dei risultati della consultazione, la Commissione propone ora totali ammissibili di cattura che consentano di procedere in modo più graduale, pur perseguendo l'obiettivo con determinazione. Questa è la logica alla base delle riduzioni intermedie della mortalità per pesca previste dalla presente proposta.

Solo per un limitato numero di stock, tuttavia, sono stati formulati pareri sull'MSY. Per circa la metà degli 83 stock biologici per i quali la presente proposta stabilisce le possibilità di pesca, le valutazioni disponibili si limitano all'aspetto qualitativo, senza fornire stime delle dimensioni degli stock, né, quindi, quantificare i livelli di cattura correlati a eventuali obiettivi di mortalità per pesca. In alcuni casi il CIEM è in grado di indicare se le dimensioni dello stock tendono a mantenersi stabili, a crescere o a diminuire; molto spesso, tuttavia, esso non può formulare alcun parere per mancanza di dati. Vale però la pena ricordare che esistono molti stock per i quali il CIEM ha presentato un parere quest'anno per la prima volta. Si tratta di un segnale incoraggiante, che conferma gli sforzi realizzati per migliorare i dati necessari per elaborare pareri scientifici e per utilizzare al meglio quelli già disponibili. Le valutazioni quantitative richiedono serie di dati su scala temporale relativamente ampia, per cui il lavoro iniziato quest'anno deve continuare a costituire una solida base di gestione a medio termine.

Per 13 stock (stock aventi un'ampia area di distribuzione; squali e razze), per i quali i pareri vengono presentati in autunno, la proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza a tempo debito. Per 9 stock il parere è utilizzato per l'attuazione dei piani di gestione vigenti o delle regole concordate in materia di controllo delle catture.

Per quanto riguarda le tendenze osservate nell'evoluzione degli stock vale la pena segnalare i casi seguenti:

- **stock meridionale di rana pescatrice (VIIIc):** lo stock è in fase di crescita e dovrebbe essere possibile raggiungere livelli MSY già nel 2012 anche con volumi di cattura superiori a quelli attuali.
- **Merluzzo bianco del Mar Celtico:** la classe di età 2009 ha avuto un andamento molto positivo e ha notevolmente incrementato le dimensioni dello stock.
- **Stock di eglefino nelle acque ad ovest della Scozia e del Mar Celtico:** dopo diversi anni di condizioni sfavorevoli, gli stock di eglefino delle acque occidentali hanno conosciuto nel 2009 un forte tasso di reclutamento. Tuttavia i rigetti continuano a costituire una grave minaccia per questa specie in entrambe le zone e nel Mare d'Irlanda.
- **Stock meridionale e settentrionale di nasello:** lo stato di questi stock continua ad essere relativamente buono, nonostante il parere segnali ancora tassi di mortalità per pesca pericolosamente elevati e possibili errori e omissioni nelle dichiarazioni di cattura.
- **Stock di aringa del Mar Celtico:** anche per questo importante stock si ravvisano segnali positivi, che consentono di prospettare un aumento delle catture nel 2012.

Per altri stock si ravvisano invece tendenze meno positive:

- **stock di sogliola del Mar Celtico:** si ritiene che questo stock sia sfruttato a livelli sostenibili (MSY); tuttavia, secondo le stime riesaminate quest'anno dagli esperti, le sue dimensioni risultano inferiori a quanto si pensasse. Per mantenere la pressione di pesca a livelli MSY occorrono quindi riduzioni dei TAC.
- **Merlano (vari stock delle acque occidentali):** come si è visto per l'eglefino e il merluzzo bianco del Mar Celtico, il pesce bianco sembra avere conosciuto un'annata positiva nel 2009. Alcuni segnali sembrerebbero indicare che questo vale anche per il merlano. Tuttavia, delle tre specie di pesce bianco, il merlano è quella meno pregiata sotto il profilo commerciale, cosa che si traduce in tassi di rigetti estremamente elevati. I dati relativi agli sbarchi non costituiscono una base adeguata di valutazione dello stato degli stock e gli esperti scientifici non sono in grado di fornire pareri realmente attendibili. È evidente che in assenza di interventi volti ad ovviare al problema dei rigetti si perderà un'ottima

opportunità per ricostituire questi stock nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mar Celtico.

- **Stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia, del Mare d'Irlanda e del Kattegat:** l'inadeguatezza dei dati continua a ostacolare la gestione di questi stock, che non mostrano segnali di ripresa nonostante le ripetute e significative riduzioni dei TAC (-25%) praticate negli ultimi anni.
- **Stock di sogliola della Manica orientale:** la consistenza di questo stock ha toccato il suo minimo storico.
- **Stock di scampo:** la situazione varia tra le diverse unità di stock (unità funzionali) gestite nell'ambito dei singoli TAC. Nella zona VII e per il Porcupine Bank, il CIEM ravvisa segnali che sembrano indicare che le misure attuate dal 2009 su base geografica e stagionale potrebbero contribuire a proteggere gli stock depauperati; questo significa che occorre intensificare gli sforzi per rimediare ai danni provocati negli anni passati. Altre unità funzionali in questa zona ed anche a nord nelle acque ad ovest della Scozia presentano segni di ripresa, ma nel complesso sono ancora troppo numerose le unità funzionali per le quali si dispone di scarsissimi dati.

Lo CSTEP conferma, e in alcuni casi ha ulteriormente sviluppato, il parere formulato dal CIEM.

(b) Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

Valutazione dell'impatto

Il regolamento sulle possibilità di pesca non costituisce più uno strumento che consente al Consiglio di adottare autonomamente complessi pacchetti di misure e deve quindi limitarsi al campo di applicazione stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato. Esso si adatta quindi efficacemente a un approccio gestionale orientato ai risultati. Le possibilità di pesca annuali miglioreranno se la politica, nel suo insieme, funzionerà in modo più efficace: ciò comprende, in particolare, la gestione della flotta, il sostegno strutturale, il controllo e l'attuazione delle norme, la regolamentazione dei mercati e l'integrazione degli strumenti di gestione in una politica marittima globale. Tuttavia permane la necessità di uno strumento che consenta di operare gli adeguamenti necessari a preservare la base di risorse per il settore europeo della pesca e della trasformazione e ad evitare o correggere gli impatti negativi prodotti sull'ambiente marino da un'eccessiva mortalità per pesca.

L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui il nasello, il merluzzo bianco e il pesce piatto. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a presentare la propria proposta sui TAC nel rispetto dei piani pluriennali. Pertanto numerosi TAC importanti contenuti nella proposta derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basati.

Anche per gli stock per i quali non esistono piani pluriennali la proposta cerca di evitare approcci a breve termine e di privilegiare soluzioni di più ampio respiro improntate al criterio

di sostenibilità. In molti casi questo comporta una riduzione più graduale delle possibilità di pesca.

La strategia per il conseguimento dell'MSY posta alla base dell'approccio di gestione a lungo termine della Commissione è stata oggetto di un'analisi particolareggiata e di una valutazione di impatto nell'ambito della riforma della PCP, un processo sfociato il 13 luglio 2011 nella presentazione di un pacchetto di proposte. L'auspicabilità di conseguire a medio termine una gestione degli stock compatibile con l'MSY è stata specifico oggetto di analisi in questo contesto. La relazione sulla valutazione di impatto (SEC(2011) 891) riconosce in questo obiettivo la condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Nel lungo periodo, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale costituiscono obiettivi generali di pari importanza.

L'analisi mostra che il conseguimento dell'MSY entro la scadenza fissata comporta a breve termine costi economici e sociali che tuttavia saranno chiaramente compensati a lungo termine. Rivela inoltre che è assolutamente indispensabile agire con urgenza per migliorare la base di conoscenze se si vuole garantire il successo della PCP. Questo vale sia per i dati utilizzati per elaborare pareri scientifici sullo stato degli stock che per quelli necessari per valutare gli aspetti socioeconomici dell'attività e per incidere su di essi. Sulla scorta di questa analisi, la presente proposta intende già progredire nella giusta direzione con approcci complementari e coerenti. In primo luogo, essa persegue con determinazione l'obiettivo dell'MSY in tutti i casi in cui si dispone della necessaria base scientifica, facendo il miglior uso possibile dei pareri scientifici. In secondo luogo, per gli stock per i quali la mancanza dei dati necessari non consente di attuare una gestione basata sull'MSY, la proposta segue un approccio rigoroso basato su considerazioni di tipo precauzionale. Per ridurre la necessità di ricorrere a misure precauzionali occorre sostanzialmente ridurre la componente di incertezza dei pareri scientifici. Questo presuppone l'impegno, da parte delle amministrazioni locali e dei gruppi di interesse, a raccogliere i dati necessari e a trasmetterli agli esperti scientifici.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

(a) Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(b) Sintesi della proposta

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alle attività di pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della PCP volto a garantire attività alieutiche sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

(c) Applicazione

Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2012, ad eccezione di talune disposizioni recanti limitazioni dello sforzo di pesca, che sono applicabili fino al 31 gennaio 2013.

(d) Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

(e) Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la ragione di seguito esposta. La PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna le possibilità di pesca agli Stati membri, che, a norma dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono liberi di ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori ed hanno quindi un ampio margine di manovra quanto alle decisioni connesse al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

(f) Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(g) Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

(h) Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2012 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

(i) Spiegazione dettagliata della proposta

La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per un numero crescente di stock, quali ad esempio il nasello, la sogliola, la passera di mare e lo scampo, le possibilità di pesca sono state determinate sulla base delle norme stabilite nei piani pluriennali pertinenti. Per gli stock per i quali sono stati proposti nuovi piani pluriennali (stock occidentale di sugarello), nonché per gli stock per i quali il Consiglio e la Commissione si sono impegnati con una dichiarazione adottata nel Consiglio di dicembre 2009 (aringa del Mar Celtico ed eglefino nelle acque ad ovest della Scozia), la proposta seguirà le regole ivi stabilite.

In base ai pareri ricevuti, gli stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia, del Mare d'Irlanda e del Kattegat non risultano in via di ricostituzione. Analogamente allo scorso anno, la Commissione propone una misura più rigorosa della riduzione per difetto del TAC

imposta dalle norme di cattura del piano relativo al merluzzo bianco² per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti. Tale approccio è conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del piano per il merluzzo bianco, che in base al parere ricevuto si applica alla presente situazione. Come prospettato già lo scorso anno nella sua proposta per il 2011, la Commissione intende fissare un TAC pari a zero, autorizzando tuttavia una percentuale di catture accessorie per bordata pari all'1,5% al fine di consentire lo sbarco di catture accessorie inevitabili che verrebbero altrimenti rigettate in mare. Tale percentuale corrisponde a una stima realistica del livello di catture inevitabili, tenuto conto dell'utilizzo di attrezzi selettivi per la pesca del merluzzo bianco nella maggior parte delle attività di pesca. Riguardo alla gestione dello sforzo nella pesca del merluzzo bianco, proseguirà nel 2012 il regime basato sui kilowatt-giorni applicato dal 2009.

Per la gestione dello sforzo degli stock di sogliola nella Manica occidentale, nasello meridionale e scampo, il sistema dei giorni in mare per tipo di nave avente un'attività comprovata di pesca continuerà ad applicarsi nel 2012; tuttavia il regolamento proposto consentirà agli Stati membri di applicare un regime basato sui chilowatt-giorni, al fine di utilizzare in modo più efficiente le possibilità di pesca e di incoraggiare il ricorso a pratiche di conservazione in accordo con il settore. Riguardo alle regole per la gestione dello sforzo nella pesca del nasello meridionale e dello scampo, la proposta razionalizzerà il sistema applicabile alle esenzioni dall'utilizzo dei giorni in mare assegnati. Attualmente i pescherecci che non catturano più di 5 tonnellate di nasello o di 2,5 tonnellate di scampo non sono soggetti ai limiti di sforzo. Questa esenzione si applica anche ai pescherecci le cui catture di nasello ammontano a meno del 3% delle loro catture totali. Sulla scorta dei risultati dell'esercizio di anticipazione, la Commissione propone che quest'ultimo criterio di esenzione sia riesaminato affinché diventi un incentivo ad evitare la cattura del nasello. La proposta prevede un monitoraggio delle catture di nasello per bordata: se le catture di nasello effettuate da un peschereccio nel corso di una bordata ammontano a meno del 3% delle sue catture totali, lo Stato membro interessato può decidere di non detrarre i giorni in mare relativi a questa bordata dal numero massimo di giorni in mare stabilito nell'allegato IIB del regolamento. Questo sistema incentiverà gli operatori a ridurre le loro catture accessorie di nasello, contribuendo così a ridurre la mortalità per pesca dello stock in via di ricostituzione.

Il presente regolamento prevede infine, per la seconda volta nell'ambito dell'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca, che siano gli stessi Stati membri ad adottare determinati TAC, fermo restando l'obbligo di conformarsi agli obiettivi della PCP.

² Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Per quanto riguarda il campo di applicazione del presente regolamento, la Commissione, nella sua recente comunicazione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca⁴, ha previsto di scindere in due strumenti distinti il regolamento principale sulle possibilità di pesca per il 2012. Il presente documento rappresenta il primo di questi due regolamenti. I TAC per gli stock ivi regolamentati sono stabiliti autonomamente dall'Unione e sono assegnati unicamente alle navi dell'Unione.
- (5) Se un totale ammissibile di catture (TAC) relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. Occorre stabilire

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁴ COM(2011) 298 definitivo.

disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro considerato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca e si assicuri che il livello di sfruttamento dello stock in questione sia tale da produrre, il più verosimilmente possibile, il rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi, in particolare adottando le misure necessarie per raccogliere i dati pertinenti, valutare lo stato dello stock e stabilirne i livelli di rendimento massimo sostenibile.

- (6) Alcuni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. Per contro, i sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano per i pescatori un incentivo a migliorare la selettività delle loro operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata deve dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Questo consentirà una registrazione esaustiva delle catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Pertanto l'uso di CCTV costituisce un prerequisito per l'attuazione di regimi di riduzione delle catture quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵.
- (7) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
- (8) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia e nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda devono essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale⁶; regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica⁷; regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia⁸;

⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁶ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁷ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

⁸ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale⁹; regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock¹⁰; e regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock¹¹.

- (9) Il parere scientifico per gli stock di merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia, del Mare d'Irlanda e del Kattegat rileva che tali stock non sono in via di ricostituzione. Occorre fissare il TAC a un livello inferiore a quello risultante dalla riduzione per difetto imposta dalle norme di cattura del piano relativo al merluzzo bianco¹² per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto piano.
- (10) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono essere improntati al principio di precauzione quale definito nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione¹³ e seguire l'impostazione delineata nella comunicazione della Commissione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (11) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti¹⁴, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (12) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.
- (13) Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata ad ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è necessario ridurre urgentemente le catture di scampo nella massima misura possibile. Occorre pertanto limitare le possibilità di pesca in questa zona al solo prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
- (14) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime

⁹ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

¹⁰ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

¹¹ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

¹² Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

¹³ COM(2000)1 definitivo.

¹⁴ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008¹⁵.

- (15) L'uso delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁶, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (16) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che devono applicarsi dal 1° febbraio 2012. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (17) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁵ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

¹⁶ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
- (2) Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) limiti di cattura per il 2012; e
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “nave dell'Unione”, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) “acque dell'Unione”, le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- c) “totale ammissibile di catture” (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) “contingente”, la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- e) “acque internazionali”, le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) “apertura di maglia”, l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008;
- g) “registro della flotta peschereccia dell'Unione”, il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

- h) “giornale di pesca”, il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale;
- b) “Skagerrak”, la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tislarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) “Kattegat”, la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tislarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) “VII (Porcupine Bank – Unità 16)”, la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30’ N 15° 00’ O,
 - 53° 30’ N 11° 00’ O,
 - 51° 30’ N 11° 00’ O,
 - 51° 30’ N 13° 00’ O,
 - 51° 00’ N 13° 00’ O,
 - 51° 00’ N 15° 00’ O,
 - 53° 30’ N 15° 00’ O;
- e) “Golfo di Cadice”, la parte della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23’48”O;
- f) zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale) quali definite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale¹⁷.

¹⁷ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

Articolo 6

Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - (a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - (b) consentono, il più verosimilmente possibile, di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi.
3. Entro il 28 febbraio 2012, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
 - (a) i TAC adottati;
 - (b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro, sulla cui base sono stati fissati i TAC; e
 - (c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock gli Stati membri possono assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell'allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
2. I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:

- (a) le navi fanno uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- (b) il quantitativo supplementare assegnato a una nave non è superiore al 75% dei rigetti stimati per quel tipo di nave, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30%; e
- (c) tutte le catture degli stock per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito.

Ogniquale volta le registrazioni ottenute in conformità della lettera a) implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁸, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.
4. Prima di procedere all'assegnazione di quantitativi supplementari gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
 - (a) elenco delle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - (b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
 - (c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati dalle navi partecipanti;
 - (d) stime dei tassi di rigetti di ciascuna nave partecipante; e
 - (e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.
5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per le navi di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato ha la facoltà di non concedere o, se del caso, di ritirare il quantitativo supplementare assegnato alle navi di cui trattasi.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

¹⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- (b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 9
Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- (a) all'allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM Vb;
- (b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- (c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11
Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2012: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, razze, sogliola e spinarolo.

2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12
Specie vietate

- (1) Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
- (a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione e fuori dell'Unione;
 - (b) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque internazionali;
 - (c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione;
 - (d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - (e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - (f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

- (2) Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria)
 - Parte A: Disposizioni generali
 - Parte B: Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana francese
- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM Vb
- ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
- ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA

PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI

Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes spp.</i>	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Deania
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOX	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini è riportata esclusivamente a fini esplicativi:

Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>

Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Deania	DCA	<i>Deania calcea</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis spp.</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>

Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.

Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>
Sogliole	SOX	<i>Solea spp.</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>

Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PARTE B
KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII
E XIV, COPACE (ACQUE DELL'UNIONE), ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	21	TAC analitico.	
Francia	7		
Paesi Bassi	17		
Regno Unito	32		
Unione	77		
TAC	77		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/3/4.)
Danimarca	781	TAC analitico.	
Germania	8		
Francia	6		
Irlanda	6		
Paesi Bassi	37		
Svezia	30		
Regno Unito	14		
Unione	882		
TAC	882		

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	268	TAC analitico.	
Francia	6		
Irlanda	248		
Paesi Bassi	2 799		
Regno Unito	197		
Unione	3 518		
TAC	3 518		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)
Danimarca	10	TAC analitico.	
Svezia	5		
Germania	5		
Unione	20		
TAC	20		

Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	pm	TAC precauzionale.	
Irlanda	pm		

Regno Unito	pm
Svezia	pm
Unione	pm
TAC	pm

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIb, VIIc; VIaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
Irlanda	3 048	TAC analitico.	
Paesi Bassi	305		
Unione	3 353		
TAC	3 353		
(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.			

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Regno Unito	Da fissare ⁽²⁾	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare ⁽³⁾		
TAC	Da fissare ⁽³⁾		
(1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.			
(2) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.			
(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.			

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	1 031	TAC analitico.	
Regno Unito	2 929		
Unione	3 960		
TAC	3 960		
(1) Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:			
– a nord da 52° 30' latitudine nord,			
– a sud da 52° 00' latitudine nord,			
– a ovest dalla costa dell'Irlanda,			
– a est dalla costa del Regno Unito.			

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	416	TAC precauzionale.	
Regno Unito	416		
Unione	833		
TAC	833		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	234	TAC analitico.	
Francia	1 302		
Irlanda	18 236		
Paesi Bassi	1 302		

Regno Unito 26
 Unione 21 100

TAC 21 100

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	3 090	TAC analitico.	
Portogallo	3 370		
Unione	6 460		
TAC	6 460		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	0	TAC analitico.	
Germania	0		
Svezia	0		
Unione	0		
TAC	0	(1)	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vlb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale.	
Germania	2		
Francia	19		
Irlanda	7		
Regno Unito	31		
Unione	59		
TAC	59		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vla; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	0	TAC analitico.	
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0	(1)	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	0	TAC analitico.	
Francia	0		
Irlanda	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0	(1)	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	432	TAC analitico.	
Francia	7 080	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	1 403		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	763		
Unione	9 679		
TAC	9 679		

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	Acque della Guiana francese, Kattegat; acque dell'Unione dello Skagerrak e delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (POR/3-1234)
Danimarca	pm	(1)	TAC analitico.
Francia	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Spagna	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	5	TAC analitico.	
Danimarca	4		
Germania	4		
Francia	26		
Paesi Bassi	20		
Regno Unito	1 509		
Unione	1 568		

TAC	1 568		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	327	TAC analitico.	
Francia	1 276		
Irlanda	373		
Regno Unito	903		
Unione	2 879		
TAC	2 879		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	371	TAC analitico.	
Spagna	4 118	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	4 996		
Irlanda	2 272		
Regno Unito	1 968		
Unione	13 725		
TAC	13 725		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	750	TAC analitico.	
Francia	605		
Unione	1 355		
TAC	1 355		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 091	TAC analitico.	
Francia	55		
Portogallo	36		
Unione	1 182		
TAC	1 182		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	147	TAC analitico.	
Germania	168		
Spagna	157		
Francia	1 810		
Irlanda	409		
Paesi Bassi	142		
Regno Unito	1 259		
Unione	4 092		

TAC 4 092

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	2 238 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	250 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Spagna	889 ⁽¹⁾		
Francia	14 362 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 835 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	290 ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 355 ⁽¹⁾		
Unione	24 219 ⁽¹⁾		

TAC 24 219 ⁽¹⁾

(1) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	989	TAC analitico.	
Francia	5 501		
Unione	6 490		
TAC	6 490		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 750	TAC analitico.	
Francia	3		
Portogallo	547		
Unione	3 300		
TAC	3 300		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	6	TAC analitico.	
Germania	7		
Francia	276		
Irlanda	197		
Regno Unito	2 020		
Unione	2 506		
TAC	2 506		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	111	TAC analitico.	
Francia	6 658	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	2 219		
Regno Unito	999		
Unione	9 987		

TAC 9 987

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	16	TAC analitico.	
Francia	71		
Irlanda	428		
Regno Unito	473		
Unione	988		
TAC	988		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	1	TAC analitico.	
Francia	30		
Irlanda	72		
Regno Unito	139		
Unione	242		
TAC	242		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0	TAC analitico.	
Francia	6		
Irlanda	35		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	48		
Unione	89		
TAC	89		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	121	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	7 455		
Irlanda	3 455		
Paesi Bassi	61		
Regno Unito	1 334		
Unione	12 426		
TAC	12 426		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 080	TAC precauzionale.	
Francia	1 619		
Unione	2 699		
TAC	2 699		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
---------	--	-------	---

Portogallo	Da fissare	(1)	TAC precauzionale.
Unione	Da fissare	(2)	
TAC	Da fissare	(2)	

(1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(2) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
---------	---	-------	--

Danimarca	1 366	TAC analitico.
Svezia	116	
Unione	1 482	

TAC	1 482	(1)
-----	-------	-----

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 49 175 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
---------	---	-------	---

Belgio	25	TAC analitico.
Danimarca	997	
Germania	115	
Francia	221	
Paesi Bassi	57	
Regno Unito	311	
Unione	1 726	

TAC	1 726	(1)
-----	-------	-----

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 49 175 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
---------	---	-------	---

Belgio	253	(1)	TAC analitico.
Spagna	8 129		
Francia	12 552	(1)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Irlanda	1 521		
Paesi Bassi	164	(1)	
Regno Unito	4 956	(1)	
Unione	27 575		

TAC	27 575	(2)
-----	--------	-----

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV; tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 49 175 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe

(HKE/*8ABDE)	
Belgio	33
Spagna	1 311
Francia	1 311
Irlanda	164
Paesi Bassi	16
Regno Unito	738
Unione	3573

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	8	TAC analitico.	
Spagna	5 659		
Francia	12 708		
Paesi Bassi	16		
Unione	18 391		
TAC	18 391		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 49 175 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque
dell'Unione e acque
internazionali della zona
Vb; acque internazionali
delle zone XII e XIV
(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 639
Francia	2 950
Paesi Bassi	5
Unione	4596

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	7 870	TAC analitico.	
Francia	756		
Portogallo	3 673		
Unione	12 299		
TAC	12 299		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-) ⁽¹⁾
Estonia	1	TAC analitico.	
Spagna	582		
Francia	14		
Lituania	5		
Regno Unito	5		
Altri	1		
Unione	611		
	611		

TAC

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
Belgio	6 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	43		
Germania	6 ⁽¹⁾		
Svezia	17		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Unione	78		

TAC 78

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 091	TAC analitico.	
Danimarca	1 091		
Germania	16		
Francia	32		
Paesi Bassi	561		
Regno Unito	18 058		
Unione	20 849		
TAC	20 849		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	28	TAC analitico.	
Francia	113		
Irlanda	189		
Regno Unito	13 620		
Unione	13 950		
TAC	13 950		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 053 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	4 268 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Irlanda	6 473 ⁽¹⁾		
Regno Unito	5 757 ⁽¹⁾		
Unione	17 551 ⁽¹⁾		
TAC	17 551 ⁽¹⁾		

(1) Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nella zona VII (Porcupine Bank – Unità 16) non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):

Spagna	285
Francia	179
Irlanda	342

Regno Unito	139
Unione	945

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	199	TAC analitico.	
Francia	3 115		
Unione	3 314		
TAC	3 314		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	79	TAC analitico.	
Francia	3		
Unione	82		
TAC	82		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	68	TAC analitico.	
Portogallo	205		
Unione	273		
TAC	273		

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare ⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	Da fissare ⁽²⁾⁽³⁾		

(1) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento
(2) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	16	TAC precauzionale.	
Irlanda	215		
Regno Unito	358		
Unione	589		
TAC	589		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
---------	---	-------	--------------------

Belgio	62	TAC analitico.
Francia	27	
Irlanda	488	
Paesi Bassi	19	
Regno Unito	624	
Unione	1 220	
TAC	1 220	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	13	TAC precauzionale.	
Irlanda	53	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Unione	66		
TAC	66		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	684	TAC analitico.	
Francia	2 279		
Regno Unito	1 216		
Unione	4 179		
TAC	4 179		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	76	TAC analitico.	
Francia	139		
Irlanda	21		
Regno Unito	72		
Unione	308		
TAC	308		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	9	TAC analitico.	
Francia	17	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	61		
Paesi Bassi	35		
Regno Unito	17		
Unione	139		
TAC	139		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	56	TAC precauzionale.	
Francia	224		
Portogallo	56		
Unione	336		

TAC 336

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna	4	TAC precauzionale.	
Francia	143		
Irlanda	42		
Regno Unito	109		
Unione	298		
TAC	298		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	315	TAC precauzionale.	
Spagna	19	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	7 249		
Irlanda	773		
Regno Unito	1 765		
Unione	10 121		
TAC	10 121		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	214	TAC precauzionale.	
Francia	1 046		
Unione	1 260		
TAC	1 260		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	176	TAC precauzionale.	
Francia	20		
Unione	196		
TAC	196		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	232	TAC precauzionale.	
Portogallo	8		
Unione	240		
TAC	240		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	7	TAC precauzionale.	
Francia	1 599	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento	
Irlanda	800		
Regno Unito	436		
Unione	2 842		
TAC	2 842		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	pm (1)(2)(3)	TAC analitico.	
Danimarca	pm (1)(2)(3)		
Germania	pm (1)(2)(3)		
Francia	pm (1)(2)(3)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)		
Regno Unito	pm (1)(2)(3)		
Unione	pm (1)(3)		
TAC	pm (3)		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/2AC4-C), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.		
(2)	Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.		
(3)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	pm (1)(2)	TAC analitico.	
Svezia	pm (1)(2)		
Unione	pm (1)(2)		
TAC	pm (2)		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) e razza stellata (<i>Amblyraja radiata</i>) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.		
(2)	Non si applica alla razza bavosa (<i>Dipturus batis</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	pm (1)(2)(3)	TAC analitico.	
Estonia	pm (1)(2)(3)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	pm (1)(2)(3)		
Germania	pm (1)(2)(3)		
Irlanda	pm (1)(2)(3)		
Lituania	pm (1)(2)(3)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)		

Portogallo	pm	(1) (2) (3)
Spagna	pm	(1) (2) (3)
Regno Unito	pm	(1) (2) (3)
Unione	pm	(1) (2) (3)

TAC pm (2)

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- (3) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIII (SRX/*07D.).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (SRX/07D.)
Belgio	pm (1) (2) (3)	TAC analitico.	
Francia	pm (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	pm (1) (2) (3)		
Regno Unito	pm (1) (2) (3)		
Unione	pm (1) (2) (3)		

TAC pm (2)

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
- (2) Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- (3) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	pm (1) (2)	TAC analitico.	
Francia	pm (1) (2)		
Portogallo	pm (1) (2)		
Spagna	pm (1) (2)		
Regno Unito	pm (1) (2)		
Unione	pm (1) (2)		

TAC pm (2)

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
- (2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	437	TAC analitico.	
Germania	25	(1)	
Paesi Bassi	42	(1)	
Svezia	16		
Unione	520		
TAC	520	(2)	
(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.			
(2) Condizioni speciali: di cui al massimo 461 t possono essere pescate nella zona IIIa.			

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	41	TAC precauzionale.	
Regno Unito	10		
Unione	51		
TAC	51		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	109	TAC analitico.	
Francia	1		
Irlanda	27		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	49		
Unione	220		
TAC	220		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale.	
Irlanda	31	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Unione	37		
TAC	37		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	1 427	TAC analitico.	
Francia	2 854		
Regno Unito	1 019		
Unione	5 300		
TAC	5 300		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	27 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	293 ⁽¹⁾		
Regno Unito	457 ⁽¹⁾		
Unione	777		
TAC	777		
(1)	In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	663	TAC analitico.	
Francia	66		
Irlanda	33		
Regno Unito	298		
Unione	1 060		
TAC	1 060		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	30	TAC analitico.	
Francia	60	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	162		
Paesi Bassi	48		
Regno Unito	60		
Unione	360		
TAC	360		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	47	TAC analitico.	
Spagna	8		
Francia	3 442		
Paesi Bassi	258		
Unione	3 755		
TAC	3 755		

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (SOX/8CDE34)
Spagna	343	TAC precauzionale.	
Portogallo	568		
Unione	911		
TAC	911		

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIII e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	20	TAC precauzionale.	
Danimarca	1 321		
Germania	20		
Francia	285		
Paesi Bassi	285		
Regno Unito	2 135		
Unione	4 066		
TAC	4 066		

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	pm	TAC analitico.	
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	pm ⁽¹⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

(1) [Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.]

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Germania	pm ⁽¹⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

(1) [Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.]

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	pm (1)(2)	TAC analitico.	
Francia	pm (1)		
Portogallo	pm (1)(2)		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 ¹⁹ , fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(2)	Condizioni speciali: fino a un massimo del 5% di questo contingente può essere pescato nella zona IX. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09.).		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna	pm (1)(2)	TAC analitico.	
Portogallo	pm (1)(2)		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(2)	Condizioni speciali: fino a un massimo del 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	X; acque dell'Unione della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare (2)(3)	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare (4)		
TAC	Da fissare (4)		
(1)	Acque circostanti le isole Azzorre.		
(2)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.		
(3)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.		
(4)	Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.		

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare (2)(3)	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare (4)		
TAC	Da fissare (4)		
(1)	Acque circostanti Madera.		
(2)	Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di suri di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un		

¹⁹ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

coefficiente di conversione di 1,20.

(3) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare ⁽²⁾	TAC precauzionale.	
Unione	Da fissare ⁽³⁾		
TAC	Da fissare ⁽³⁾		

(1) Acque circostanti le isole Canarie.
(2) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIIa E VIa E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLA DIVISIONE CIEM Vb

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.

3. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle sue navi che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2012, dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003²⁰ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

²⁰ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

5. GESTIONE

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. TRASMISSIONE DEI DATI

- 7.1. Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di cui all'appendice 2.
- 7.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, anteriormente al quindici di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1° febbraio 2012. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2012.

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	197 929	4 212	16 610
	TR2	830 041	5 240	327 506
	TR3	441 872	0	490
	BT1	0	0	0
	BT2	0	0	0
	GN	115 456	26 534	13 102
	GT	22 645	0	22 060
	LL	1 100	0	25 339

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
c) Divisione CIEM VIIa	TR1	0	48 193	33 539	0	339 592
	TR2	10 166	744	438 035	0	1 088 238
	TR3	0	0	1 422	0	0
	BT1	0	0	0	0	0
	BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693
	GN	0	471	18 255	0	5 970
	GT	0	0	0	0	158
	LL	0	0	0	0	70 614

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
d) Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb	TR1	0	6 272	0	1 485 589	473 011	1 033 273
	TR2	0	0	0	34 926	14 371	2 972 845
	TR3	0	0	0	0	273	16 027
	BT1	0	0	0	0	0	117 544
	BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
	GN	0	35 442	13 836	150 198	5 697	213 454
	GT	0	0	0	0	1 953	145
	LL	0	0	1 402 142	163 130	4 250	630 040

Allegato IIA, appendice 2

Tabella I					
Modello per la trasmissione dei dati					
Stato Membro	Attrez- zo	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione globale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tabella II			
Formato dei dati			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ²¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	3	—	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN GT LL
(3) Zona	8	S	Una delle zone seguenti: 03AS 07A 06A
(4) Anno	4	—	Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione
(5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)
(6) Dichiarazione globale	13	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1° gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

²¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) “gruppo di attrezzi”, il gruppo costituito da reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) “attrezzo regolamentato”, una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) “zona”, le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) “periodo di gestione 2012”, il periodo tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013;
- e) “condizioni speciali”, le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II AUTORIZZAZIONI

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle sue navi che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2011, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato.

CAPO III
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI
DELL'UNIONE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

- 5.1. Nel periodo di gestione 2012 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 3% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2009 o 2010 devono ammontare a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2009 o 2010 devono ammontare a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2012, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I			
Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi			
Condizione speciale	Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	142
		FR	128
		PT	155
5.2. a) e 5.2. b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

7. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2009 e 2010 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006²² o del regolamento (CE) n. 744/2008²³. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, entro il 15 giugno, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni definito al punto 5.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.6. Nel periodo di gestione 2012 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1., lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

²² Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2012, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2013.
9. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA RAFFORZATO
- 9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca²⁴ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

CAPO IV GESTIONE

10. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. PERIODI DI GESTIONE

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

²⁴ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12. **TRASFERIMENTO DI GIORNATE TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO**
- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 12.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2009 e 2010, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
13. **TRASFERIMENTO DI GIORNATE TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 3.1., 3.2. e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

14. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona definita al punto 2 del presente allegato.

15. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2011 e 2012, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II			
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III			
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ²⁵ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

²⁵ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

			TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ GN = reti da imbrocco $\geq 60\text{ mm}$ LL = palangari di fondo
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt- giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi																				
Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	N.1	N.2	N.3	...	N.1	N.2	N.3	...	N.1	N.2	N.3	...	N.1	N.2	N.3	...	(9)
				(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi dell'Unione			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ²⁶ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 ²⁷ .

²⁶

Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

²⁷

Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi dell'Unione			
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ GN = reti da imbocco $\geq 60\text{ mm}$ LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare “- numero di giorni trasferiti” e per i giorni ricevuti “+ numero di giorni trasferiti”.

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi di cui al punto 2 e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2012 indica il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:
- a) nel periodo di gestione 2012 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; e
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2012 e il 31 gennaio 2013, una relazione sull'attività comprovata di tali navi relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2012.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2. ATTREZZI DA PESCA

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III.

CAPO II AUTORIZZAZIONI

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 da parte delle proprie navi che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2011, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia, le navi aventi un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 possono essere autorizzate a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia superiore o pari al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non sono autorizzate a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente ad un gruppo di cui al punto 2, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI DELL'UNIONE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione 2012 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.

Tabella I		
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi		
Attrezzo punto 2	Denominazione Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2	Manica occidentale
2(a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
2(b)	Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	164

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione 2012 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema di chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei gruppi di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale gruppo.
- 6.2. Per un gruppo specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale gruppo specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1. presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

- 7.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o del regolamento (CE) n. 744/2008²⁸. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

²⁸ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione, entro il 15 giugno, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 7.6. Nel periodo di gestione 2012 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.7. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2012 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione
8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA RAFFORZATO
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra scienziati e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta

dei dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008²⁹ per i programmi nazionali.

- 8.2. Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

CAPO IV GESTIONE

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

²⁹ Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

CAPO V
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11. TRASFERIMENTO DI GIORNATE TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1. è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono relazioni sui trasferimenti effettuati. La trasmissione di tali relazioni alla Commissione può essere effettuata mediante un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
12. TRASFERIMENTO DI GIORNATE TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2., 4.4., 5, 6. e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato

CAPO VI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la divisione CIEM VIIe.

14. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca esercitato da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2011 e 2012, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II			
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III			
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³⁰ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare \geq 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

³⁰ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

Tabella IV																
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi																
Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri).

³¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
			Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare “- numero di giorni trasferiti” e per i giorni ricevuti “+ numero di giorni trasferiti”.